

CASA DI OSPITALITA'

"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922)883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 91

Del 30/06/2017

OGGETTO

ESECUTIVITA' DELIBERA N.78 DEL 5/6/2017 ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN CORSO UMBERTO N. 203.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **giugno** in Campobello di Licata alle ore 16,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Avv. PUNTARELLO GIOVANNI	Presidente
2. Sac. GIORDANO LIBORIO	Consigliere
3. D.ssa TURCO MARIA RITA VERONICA	Consigliere
4. Sig. NOVARA SALVATORE	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario Rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la propria delibera n.78 del 05/06/2017 con la quale è stata approvata, con prescrizioni, la proposta pervenuta dalla Società cooperativa Sociale BONA VALETUDO con sede in Via G.Clemente n.2 FAVARA (AG) volta a locare l'immobile di proprietà dell'Ente, sito in Via Umberto I n.203, in catasto fg.19 particelle n.1030 sub 5, n.1031 sub 1, n.1032 sub 1,1038 sub 8 Cat.catastale B/1, con un canone di locazione mensile di euro 3.500,00 mensili,corrispondenti ad euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) annui;

CONSIDERATO che al punto 1) del dispositivo della sopracitata deliberazione la proposta di locazione è stata approvata con prescrizioni che di seguito si riportano:

"Che qualora nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della presente deliberazione, pervenisse una proposta migliorativa dell'offerta presentata dalla Società Cooperativa Bona Valetudo, risulterà opportuno procedere ad una nuova evidenza pubblica, al fine di consentire a sua volta la Società Cooperativa Bona Valetudo di presentare una nuova, migliore, offerta;

che il contratto che dovrà essere stipulato con la società cooperativa Bona Valetudo, o con altro soggetto che, eventualmente, dovesse far pervenire un'offerta migliore, dovrà prevedere il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni descritte nel bando di gara già approvato con le delibere sopra menzionate, eccezion fatta per l'importo del canone di locazione fissato in euro 3.500,00 mensili pari ad euro 42.000,00 (fatta salva la possibilità che intervenga una proposta migliorativa nei termini sopra evidenziati).

Che l'allegato "A" di cui alla presente delibera, essendo stato redatto in funzione della proposta pervenuta da parte della società cooperativa Bona Valetudo, potrà trovare applicazione esclusivamente per l'ipotesi in cui non pervenissero proposte migliorative";

CONSIDERATO, altresì, che decorsi dieci giorni della pubblicazione della deliberazione n. 78 del 5/6/2017, non risulta pervenuta alcuna proposta migliorativa da parte di altri soggetti;

CONSIDERATO ulteriormente, che a seguito della pubblicazione della delibera n. 78 del 5 giugno 2017, l'amministrazione comunale ha fatto pervenire a questa Pubblica Istituzione la nota prot. 7307 del 14 giugno 2017 con cui si rappresentava la contrarietà del Sindaco all'approvazione della detta delibera n. 78/2017, con contestuale invito ad annullare e/o revocare la delibera n. 78 del 5 giugno 2017;

CHE la detta nota veniva riscontrata da parte del Presidente del c.d.a. di questa I.P.A.B., con cui veniva rappresentato al Sindaco del Comune di Campobello come non risultasse possibile né revocare né tantomeno annullare la detta delibera n. 78, attese la sua legittimità e la confidenza agli interessi dell'I.P.A.B.;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit. ___ Cap ___ Art

VEDI DELIBERA

CHE, tuttavia, il contenuto della stessa, in uno spirito di correttezza, buona fede e leale collaborazione, veniva rappresentato alla “Società Cooperativa Sociale Bona Valetudo”;

CHE, in considerazione di ciò tale società ha fatto pervenire la nota prot. 89 del 26/06/2017, con cui veniva chiesto l’inserimento nel contratto di una clausola di tutela che consenta alla società di poter risolvere il contratto, o sospendere i canoni di affitto per l’ipotesi in cui l’amministrazione comunale non rilasciasse in favore di quest’ultima le eventuali necessarie autorizzazioni, volte allo svolgimento dell’attività di accoglienza di MSNA.

RITENUTO convalidare le motivazioni riportate nella delibera n. 78 del 05/06/2017;

RITENUTO altresì di poter accogliere la richiesta pervenuta dalla Società Cooperativa Bona Valetudo con nota prot. 89 del 26/06/2017, il cui accoglimento risulta necessario al fine di pervenire alla stipula di un contratto di locazione dell’immobile in questione;

VISTA la legge n.6972/1890;

VISTO lo Statuto vigente;

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità di voti

DELIBERA

1)Dare atto che entro i dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente della delibera n. 78 del 5 giugno 2017, non è pervenuta nessuna proposta migliorativa rispetto a quella formulata dalla Società Cooperativa “Bona Valetudo”;

2)Di autorizzare il Presidente del c.d.a. a sottoscrivere il contratto di locazione, come da schema Allegato “A” alla presente delibera, con la società aggiudicataria che dovrà rispettare tutte le prescrizioni di cui all’Allegato “A” della delibera n.78 del 5/6/2017, nonché la clausola richiesta dalla Società Cooperativa con nota n. 78 del 05/06/2017 formulata come di seguito si prescrive:

“E’ fatta salva la possibilità da parte della Società Cooperativa di sospendere il canone di locazione, qualora l’Amministrazione comunale non rilasciasse in favore della prima le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.

Perché operi, un simile diritto di sospensione dei canoni, la Società Cooperativa dovrà dimostrare di attivarsi, per porre in essere tutte le azioni volte all’ottenimento di siffatte autorizzazioni, e ciò, se del caso, anche promuovendo le apposite azioni giudiziarie.

Nell’eventualità in cui non fosse possibile, neanche a seguito dell’esperimento di apposite azioni giudiziarie, ottenere da parte dell’Amministrazione comunale le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività, sarà diritto della Società Cooperativa risolvere il contratto”.

3)Approvare schema contrattuale Allegato “A” che dovrà essere sottoscritto, come da allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

4)Provvedere con successivo e separato atto alla allocazione sul Bilancio dell’esercizio 2017, in corso di elaborazione, delle entrate derivanti dal contratto di locazione da stipulare.

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

Giovanna Puntarello

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Novara

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Rita Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



Capobianco Crocifissa

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE
